

**Legge Provinciale 03/01/1983, n. 2**

**“Norme per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale”**

[Pubblicato sul B.U.R. n. 1 del 04/01/1983]

... *omissis* ...

**Art. 46**

**(Sistemazione e ampliamento di cimiteri)**

Quando non vi si oppongono ragioni di carattere igienico sanitario, l’ampliamento dei cimiteri esistenti, nei limiti di cui al successivo comma, può essere autorizzato dalla Giunta provinciale anche a distanza minore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente, previo parere dell’organo consultivo competente.

Per i lavori di sistemazione e di ampliamento dei cimiteri esistenti che non superino il 50 per cento della superficie attuale, è consentito mantenere le tipologie, i servizi e le strutture esistenti, in conformità alla tradizione ed alla situazione locale, ferme restando le dovute garanzie igienico-sanitarie.

Le recinzioni dei cimiteri devono essere realizzate con strutture staticamente e funzionalmente idonee alla loro protezione, in conformità alla situazione ambientale locale.

... *omissis* ...